Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2121

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADONI URBANI, CASELLI, CURSI, GRAMAZIO, LICASTRO SCARDINO, MAZZARACCHIO, ZANETTA e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2010

Disposizioni in materia di obiezione di coscienza dei farmacisti nella dispensa dei farmaci rientranti nella contraccezione di emergenza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il legislatore italiano, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», ha mantenuto ferma la linea di consentire al personale sanitario l'obiezione di coscienza qualora, per alti valori morali, non intenda collaborare per impedire la vita nascente.

L'evoluzione scientifica, in questi ultimi anni, ha riproposto le stesse tematiche in forma più raffinata, attraverso la cosiddetta «contraccezione di emergenza». La messa a punto di farmaci e altri anticoncezionali che possono avere un importante effetto abortivo, anche se non esclusivo.

Il meccanismo d'azione della contraccezione farmacologica di emergenza è in relazione alla finestra fertile e all'intervallo di tempo che intercorre tra il rapporto sessuale e l'ovulazione. Gli studi su questo tipo di intervento non sono univoci. Secondo alcuni la contraccezione di emergenza agisce come un «intercettore», impedendo l'impianto, mentre altri affermano che non esistono dati certi e che avrebbe, sostanzialmente, l'effetto di ridurre le probabilità di un ovulo di essere fecondato, ma non di modificarne il destino, una volta che la fertilizzazione sia avvenuta.

Resta il fatto che, mentre da parte di alcune società scientifiche, si parla di gravidanza solo dopo l'annidamento dell'ovocita fecondato a livello endouterino, per altri la gravidanza inizia già nel momento di unione dello spermatozoo con l'ovocita, a livello dell'ampolla tubarica.

Si tratta di convincimenti scientifici, religiosi, etici diversi, tutti rispettabili e da rispettare. È pertanto corretto riconoscere la «clausola di coscienza» a coloro che credono nella possibilità di effetti post-fertilizzazione.

In particolare, i farmacisti, anche se semplicemente dispensatori di farmaci, non possono essere costretti ad agire contro scienza e coscienza, quali semplici esecutori di scelte altrui, pur nel rispetto della diversità di ruoli delle diverse categorie di agenti sanitari. Tuttavia, questa è la situazione nella quale attualmente si trovano.

Forse si è pensato che, per la natura del loro lavoro, solo in modo molto indiretto e remoto potessero essere coinvolti in azioni lesive del diritto alla vita. Tuttavia ora le cose sono mutate profondamente, e questi cambiamenti richiedono una pronta risposta del legislatore.

Infatti, l'obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta la legge come tale. Essa è diversa dalla disobbedienza civile, dalla resistenza passiva o dalle azioni positive volte a migliorare l'ordinamento giuridico.

Un fenomeno simile non si può e non si deve sottovalutare. Per l'efficienza stessa del Servizio sanitario nazionale.

L'obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta le citate leggi n. 40 del 2004 e n. 194 del 1978 come tali, anche se implicitamente ne denuncia l'immoralità, né costituisce un programma articolato di resistenza o di contestazione. Essa è diversa dalla disobbedienza civile, dalla resistenza passiva o dalle azioni positive volte a migliorare l'ordinamento giuridico.

L'obiezione di coscienza deve essere ritenuta non solo un diritto soggettivo della persona ma un diritto fondamentale e un'esigenza del bene comune: è proprio di una società giusta che non ci siano costrizioni di tale genere.

Per queste motivazioni, il presente disegno di legge disciplina l'obiezione di coscienza per i farmacisti nell'attuazione della contraccezione di emergenza.

Con questa norma non si nega il diritto del paziente ad ottenere il farmaco, si vuole solo rispettare la coscienza di chi ha convincimenti etici o scientifici diversi.

L'articolo unico del disegno di legge specifica al comma 1 quali siano i destinatari della legge.

Il comma 2 dispone la comunicazione della decisione del farmacista.

Il comma 3 definisce le modalità ed i tempi della comunicazione.

Al comma 4 si prevedono le circostanze in cui l'obiezione è comunicata dai neo assunti.

Il comma 5 indica i casi in cui l'obiezione può essere revocata o dichiarata al di fuori delle modalità precedentemente previste.

Il comma 6 specifica l'obbligo per l'amministrazione, da cui dipendono le farmacie pubbliche, di prevedere ed organizzare un servizio comunque in grado di procurare i farmaci legittimamente richiesti.

Il comma 7, infine, dispone che il direttore della farmacia pubblica e privata debba comunque garantire la dispensazione dei medicinali anche attraverso farmacisti non obiettori, che facciano parte dell'organico della farmacia anche con rapporto di natura convenzionale, e di fornire le opportune informazioni sulla dislocazione delle strutture viciniore ove operano farmacisti non obiettori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I farmacisti interni ed esterni alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono tenuti a dispensare farmaci di contraccezione di emergenza che hanno lo scopo di bloccare l'ovulazione o di impedire l'impianto dell'ovocita eventualmente fecondato.

2. Il personale di cui al comma 1 ha l'onere di dare comunicazione della propria obiezione di coscienza.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera nel caso di personale dipendente, ovvero al direttore sanitario nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

4. I farmacisti neo assunti hanno l'onere della comunicazione di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data dell'assunzione.

5. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui ai commi 3 e 4 in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla comunicazione.

6. È fatto salvo il diritto del paziente ad ottenere i farmaci di cui al comma 1, la cui somministrazione è garantita dalle aziende sanitarie locali o dalle amministrazioni di appartenenza delle farmacie pubbliche.

7. L'esercizio del diritto di obiezione non esclude l'obbligo, in capo al direttore delle farmacie pubbliche e private, di garantire la dispensazione dei medicinali anche attraverso farmacisti non obiettori presenti nell'organico della farmacia anche con rapporto di natura convenzionale, nonché l'obbligo di fornire le opportune informazioni sulla dislocazione delle strutture viciniori ove operano farmacisti non obiettori.

€ 1,00